II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1989

relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/32.408 — TEKO)

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(90/22/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato [1], modificato da ultimo dagli atti di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 4, 6 e 8,

vista la domanda presentata l'11 agosto 1987 dalla società Technisches Kontor für die Maschinen-B-U-Versicherung GmbH per il rilascio di un'attestazione negativa o di una dichiarazione di esenzione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE relativamente all'accordo e alla collaborazione di fatto concernente la TV-BU-Versicherung (assicurazione contro i danni dovuti all'interruzione del funzionamento di macchinari), nonché l'accordo aggiuntivo riguardante l'inclusione dell'assicurazione spaziale,

vista la pubblicazione del contenuto essenziale dell'accordo e della collaborazione di fatto delle imprese ad esso partecipanti [2] a norma dell'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento n. 17,

sentito il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti;

considerando quanto segue:

I. FATTI

(1) L'11 agosto 1987 la società Technisches Kontor für Maschinen-B-U-Versicherung (TEKO) ha notificato un accordo di collaborazione nel ramo dell'assicurazione contro i danni dovuti all'interruzione del funzionamento di macchinari, che era stato stipulato il 6 marzo 1981 da diciassette delle società partecipanti (tre società hanno successivamente aderito all'accordo), dapprima per la durata di un anno, ma poi prorogato tacitamente di anno in anno con preavviso di almeno sei mesi in caso di recesso. Il 1° giugno 1988 nell'accordo è stata inserita, con l'accordo aggiuntivo dell'11 agosto 1988, l'assicurazione contro i rischi spaziali.

(2) La TEKO è una società a responsabilità limitata con sede a Düsseldorf. Essa raggruppa, in qualità di soci, sei società di assicurazione. TEKO collabora inoltre con altri tre membri del pool e con undici altre società, denominate «amiche». TEKO dispone di un piccolo numero di collaboratori. Non sussistono connessioni personali con le società interessate.

1. Collaborazione nel ramo dell'assicurazione contro i danni dovuti all'interruzione del funzionamento di macchinari

(3) La TEKO è stata costituita nel 1954 per la comune e reciproca riassicurazione di polizze contro i danni dovuti all'interruzione del funzionamento di macchinari, e per assistere e consigliare le società partecipanti all'accordo nella stipulazione e gestione di queste polizze. L'assicurazione contro i danni dovuti all'interruzione del funzionamento di macchinari è intesa a coprire i danni patrimoniali in caso di interruzione dell'attività dovuta al

[1] GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.
[2] GU n. C 203 dell'8. 8. 1989, pag. 2.

mancato funzionamento degli impianti tecnici e del macchinario in seguito ad imprevisti (difetti tecnici). Nel ramo delle assicurazioni contro l'interruzione dell'attività operano, nella Repubblica federale di Germania, 49 società. Nel 1988 si contavano 4 462 contratti, dei quali 1 049 conclusi tramite la TEKO (di cui 186 nuovi contratti nel 1988). La somma complessiva dei premi nel 1988 era di 74 192 milioni di marchi tedeschi, di cui 14 879 milioni di marchi tedeschi raccolti da TEKO : ciò corrisponde ad una quota di mercato del 20 % circa.

(4) Le società partecipanti (i membri del pool e le società amiche) possono conferire alla TEKO, per la riassicurazione, le polizze contro i danni da interruzione di attività da esse sottoscritte ma non vi sono obbligate : esse rimangono libere di concludere contratti di riassicurazione indipendentemente dalla TEKO. Possono inoltre far parte di altri gruppi di assicurazione analoghi. In linea di massima, esse praticano la riassicurazione comune mentre si riassicurano al di fuori della TEKO solo in casi eccezionali. Per la riassicurazione comune di tutti i contratti conferiti sono stati stipulati, a nome delle associate della TEKO, due contratti di riassicurazione che vengono gestiti da TEKO.

(5) Nel quadro dei contratti di riassicurazione le associate di TEKO devono sostenere una trattenuta per proprio conto (scaglionata in base al massimo delle perdite previste). Questa trattenuta (reciproca) è riassicurata tra i membri del pool secondo un criterio prestabilito. A tale sistema non partecipano le società denominate « amiche ». Esse si limitano a passare le polizze a TEKO in riassicurazione, e devono sostenere una trattenuta per proprio conto (25 000 marchi tedeschi per rischio, non superiore comunque al 10 % del massimo del danno previsto), mentre i membri del pool portano il 100 % delle loro polizze a TEKO.

(6) Le singole società ricevono dai riassicuratori una provvigione di riassicurazione pari ad una determinata percentuale dei premi di assicurazione diretta dei contratti da esse procurati, che viene versata ai riassicuratori. Per quanto riguarda l'aliquota dei premi che corrisponde alla trattenuta per proprio conto delle associate di TEKO, anche le società che apportano il premio di assicurazione diretta ricevono una provvigione di riassicurazione in una percentuale determinata.

(7) Non esistono premi e condizioni comuni. Le singole società sono libere di calcolare a loro guisa i premi di assicurazione diretta, nonché di stabilire le condizioni di assicurazione per le polizze da esse sottoscritte. Se lo desiderano, possono chiedere caso per caso alla TEKO la valutazione del rischio e il calcolo del premio (premio lordo). In questi casi i collaboratori di TEKO esaminano, per le società in questione, i documenti e effettuano, se necessario, una visita dell'azienda con le società interessate. Le società possono tuttavia anche astenersi dalla suddetta richiesta e calcolare esse stesse il premio, anche se ciò si verifica solo in casi eccezionali. La TEKO è pertanto libera di rifiutare l'inserimento di una polizza nella riassicurazione comune nei casi in cui le condizioni o il premio convenuti dalla società in questione le sembrano inadeguati.

(8) La valutazione del rischio e il calcolo del premio effettuati dalla TEKO per i singoli casi, su richiesta delle società, si basano in prevalenza su un confronto con precedenti contratti conferiti alla TEKO e riguardanti rischi analoghi. Dato il ridotto numero di contratti, che si ripartiscono su diversi settori dell'industria ed un gran numero di macchine varie, manca un materiale statistico sufficiente per il calcolo delle aliquote del premio e delle sue componenti. Gli unici riferimenti sono perciò i premi (lordi) e le condizioni convenute in contratti analoghi nonché il correlativo andamento dei sinistri.

(9) Se una società richiede alla TEKO di calcolare il premio, essa è poi tenuta ad applicarlo (trattasi di un premio minimo, che può essere superato) ; lo stesso vale per le condizioni che la TEKO le abbia comunicato, quando vuole avvalersi della protezione della riassicurazione comune. La società in questione rimane tuttavia libera di trasferire — integralmente o parzialmente — agli assicurati la provvigione di riassicurazione. Inoltre, le società hanno facoltà di rimborsare agli assicurati, in caso di favorevole andamento dei sinistri, una parte del premio. Esse possono del resto sempre ignorare l'offerta definita dalla TEKO e assicurarsi presso terzi.

(10) Le singole società liquidano in modo autonomo i sinistri, ma sono tenute a comunicare i sinistri alla TEKO, la quale, su richiesta delle società, collabora alla liquidazione. La parte sostanziale dell'attività di TEKO consiste al riguardo nell'adottare misure per ridurre al minimo i danni o nel provvedere alla riparazione dei macchinari danneggiati o nel procurare macchinari in sostituzione di quelli danneggiati.

2. Collaborazione nel ramo dell'assicurazione spaziale

(11) Il 1° giugno 1988 è stata inclusa nell'accordo di collaborazione l'assicurazione spaziale (assicurazione dei satelliti) con accordo aggiuntivo dell'11 agosto 1988 ed è stato in tal modo integrato l'accordo originario ; tuttavia, soltanto quattro delle associate della TEKO partecipano all'accordo aggiuntivo (Albingia Versicherungs-Aktiengesell-

schaft, Victoria Feuer-Versicherungs-Aktiengesellschaft, The Northern Assurance Company Limited e Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VaG). L'accordo aggiuntivo scade il 31 dicembre 1989 e viene tacitamente prorogato ogni anno, salvo recesso con preavviso da comunicarsi sei mesi prima della scadenza.

(12) Le società in questione non hanno ancora operato nel ramo dell'assicurazione spaziale e non hanno quote di mercato. Esse assicurano i rischi spaziali (soprattutto nella Repubblica federale di Germania, in Francia ed eventualmente in altri paesi europei) in regime di coassicurazione, in ragione del 25 %. La capacità complessiva ammonta a 11,5 milioni di marchi tedeschi. Un'assicurazione del genere è possibile soltanto insieme o in aggiunta ad altre imprese assicurative. Dall'inizio della collaborazione sono stati conclusi quattro contratti.

(13) I contratti di assicurazione vengono stipulati dalle società stesse oppure dalla TEKO, in nome e per conto delle società. Il calcolo dei premi e la valutazione dei rischi sono eseguiti su richiesta delle società dalla TEKO e, per quanto riguarda i premi, di concerto con i riassicuratori.

(14) La TEKO esercita la riassicurazione per le società e stipula sul mercato contratti di riassicurazione facoltativi in loro nome. Questi contratti vengono gestiti dalla TEKO. Eventuali danni vanno immediatamente dichiarati ai riassicuratori e possono essere trattati soltanto di concerto con questi ultimi.

(15) Dopo la pubblicazione effettuata a norma dell'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento n. 17, la Commissione non ha ricevuto osservazioni di terzi.

II. VALUTAZIONE GIURIDICA

A. Articolo 85, paragrafo 1 del trattato CEE

1. *Accordi e pratiche concordate tra imprese*

(16) L'accordo notificato sulla collaborazione nel ramo dell'assicurazione contro i danni dovuti all'interruzione del funzionamento di macchinari, integrato dall'appendice sull'inclusione dell'assicurazione spaziale, costituisce un accordo tra imprese ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CEE. In quanto le società, sulla base di tale accordo, cooperano tra di loro di fatto e, in particolare, fondano i rispettivi contratti di assicurazione diretta su premi e condizioni stabiliti dalla TEKO nonché conferiscono tali contratti nella riassicurazione comune, si è in presenza di una pratica concordata.

2. *Restrizioni della concorrenza*

(17) L'accordo e la collaborazione di fatto che su di esso si basa hanno per oggetto e per effetto di limitare la concorrenza nell'assicurazione contro i danni dovuti all'interruzione del funzionamento di macchinari e nell'assicurazione spaziale, sia per quanto riguarda l'assicurazione diretta sia per quel che concerne la riassicurazione.

a) Assicurazione contro i danni dovuti all'interruzione del funzionamento di macchinari

aa) Limitazione della concorrenza relativamente all'assicurazione diretta

(18) Per quanto riguarda l'assicurazione diretta, la restrizione della concorrenza deriva dal fatto che la TEKO si configura come centrale comune di informazione e consulenza, nonché in particolare dal fatto che la TEKO valuta il rischio e calcola i premi, ciò che comporta in pratica un coordinamento del comportamento di mercato delle imprese associate. Poiché queste imprese solo in casi eccezionali calcolano in modo indipendente i premi e le condizioni e, nelle trattative contrattuali, si basano sostanzialmente su un'offerta comunicata dalla TEKO, esse applicano in casi identici o analoghi premi identici e analoghi, con la conseguenza che in questo senso non entrano in concorrenza reciproca.

(19) L'assunto che esiste una limitazione della concorrenza non è infirmato dal fatto che la TEKO gestisce anche la riassicurazione comune e che nell'abbinamento dell'assicurazione diretta e della riassicurazione è normale che il riassicuratore eserciti un certo influsso sul comportamento di mercato del primo assicuratore. Il coordinamento effettuato dalla TEKO va infatti ben al di là di un normale influsso dei riassicuratori, perché questi in generale si limitano ad un controllo dei premi e delle condizioni comunicati al primo assicuratore e non già calcolano a priori le offerte per il primo assicuratore, né funzionano come centrali stabili e comuni di informazione e consulenza per una determinata cerchia di imprese.

(20) Né all'accertamento di una limitazione della concorrenza può opporsi che le società partecipanti all'accordo non sarebbero in grado di praticare l'assicurazione contro i danni dovuti all'interruzione del funzionamento di macchinari senza l'intervento della TEKO, in particolare per quanto riguarda la valutazione dei rischi e il calcolo dei premi. Non vi è dubbio che l'assistenza prestata dalla TEKO rappresenta per le società partecipanti un risparmio di lavoro e di costi, che in particolare facilita alle imprese di minori dimensioni l'assicurazione dei rischi di cui trattasi ; tuttavia, se si tiene presente che sul mercato opera tutta una serie di altre imprese, anche più piccole, occorre concluderne che le società assicurative sono in grado di gestire anche da sole quanto meno una parte sostanziale degli affari, o che, a seconda dei casi, sarebbero possibili anche altri tipi informali di collaborazione e di scambio di esperienze.

bb) Limitazione della concorrenza relativamente alla riassicurazione

(21) Per quanto riguarda la riassicurazione, la limitazione della concorrenza deriva dal fatto che per tutti i contratti conferiti alla TEKO vengono conclusi sul mercato contratti di riassicurazione comuni. Poiché le società partecipanti apportano alla riassicurazione comune praticamente tutti i contratti di assicurazione diretta da esse conclusi e, solo in casi eccezionali molto limitati, si riassicurano presso società diverse dalla TEKO, di regola esse non entrano in concorrenza reciproca nella domanda di riassicurazione.

b) **Assicurazione spaziale**

aa) Limitazione della concorrenza per quanto riguarda l'assicurazione diretta

(22) L'accordo sulla collaborazione nell'assicurazione spaziale, in forza del quale le società partecipanti assicurano i rischi spaziali in coassicurazione e quindi con premi e condizioni unitari, ha per effetto che tali società non entrano in concorrenza reciproca. Anche se, a causa della peculiarità dei rischi e dell'entità delle somme assicurate, i rischi spaziali vengono assicurati soltanto mediante la coassicurazione, alle singole società rimarrebbe la possibilità di sottoscrivere, nei singoli casi, contratti di coassicurazione con varie imprese terze e ogni volta con premi e condizioni diversi, entrando quindi in concorrenza reciproca. A ciò esse invece rinunciano ponendo in essere una collaborazione nella forma di una società di coassicurazione permanente e istituzionalizzata.

bb) Limitazione della concorrenza per quanto riguarda la riassicurazione

(23) Per quanto riguarda la riassicurazione, la limitazione della concorrenza deriva parimenti dalla conclusione di contratti di riassicurazione comuni, con la conseguenza che le società partecipanti rinunciano a ricercare una tutela riassicurativa individuale e indipendente per la quota che devono sopportare dei rischi sottoscritti e quindi omettono di entrare in concorrenza reciproca.

3. *Entità sensibile della limitazione della concorrenza*

(24) L'entità sensibile della restrizione della concorrenza constatata, si deduce, nell'assicurazione contro i danni dovuti all'interruzione del funzionamento di macchinari, dalla quota di mercato delle imprese interessate, che ammonta complessivamente al 20 %. Per quanto riguarda l'assicurazione spaziale, non si può escludere che la restrizione della concorrenza sia sensibile, malgrado la modestia della quota di mercato, se si considera che il fatturato complessivo delle quattro società partecipanti sfiora i 4 miliardi di marchi tedeschi e quindi supera ampiamente la soglia dei 200 milioni di ecu, fissata dalla Commissione nella comunicazione riguardante gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate di importanza minore che non ricadono sotto l'articolo 85, paragrafo 1 [1].

4. *Alterazione delle condizioni degli scambi fra gli Stati membri*

(25) L'accordo di cui trattasi e la prassi che su di esso si basa sono idonei ad incidere sugli scambi fra Stati membri, perché sia la riassicurazione sia l'assicurazione spaziale hanno una portata transnazionale, in quanto si svolgono a livello europeo o internazionale ed una grossa quota dei contratti viene generalmente collocata sul mercato di Londra. Si aggiunga che all'accordo partecipa la filiale di una società che ha sede in un altro Stato membro della Comunità.

B. Articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE

(26) L'accordo notificato e le pratica concordata che su di esso si basa rispondono alle condizioni per l'esenzione stabilite dall'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE.

1. *Miglioramento della distribuzione dei prodotti*

La collaborazione fra le società partecipanti nel quadro della TEKO porta, per quanto riguarda l'assicurazione contro i danni dovuti all'interruzione del funzionamento di macchinari, ad una essenziale razionalizzazione e ad una forte economia di costi. Dato il piccolo numero di contratti, le singole società non dispongono di collaboratori dotati della necessaria esperienza e specializzati nella conclusione e gestione dei contratti di assicurazione diretta, né possono singolarmente trattare condizioni favorevoli per la riassicurazione. Senza la collaborazione, quindi, l'assicurazione di questi rischi comporterebbe per le società interessate spese e costi estremamente alti. Grazie alla collaborazione nell'ambito della TEKO, invece, le società di cui trattasi beneficiano delle conoscenze specializzate e dell'esperienza dei collaboratori di TEKO e nel contempo possono ottenere condizioni più favorevoli attraverso la stipulazione comune di contratti di riassicurazione. Specialmente per le piccole imprese, che concludono solo pochi contratti all'anno, l'assunzione dei rischi in questione risulta in tal modo notevolmente agevolata. Inoltre, la parziale assunzione della riassicurazione consente ai singoli membri del pool di partecipare in certa misura ai contratti di tutte le altre società, ampliando ed equilibrando in tal modo il proprio portafoglio.

(27) La recente collaborazione nel settore dell'assicurazione spaziale porta parimenti ad una razionalizzazione, perché attraverso la collaborazione nell'ambito di TEKO i partecipanti possono acquisire

[1] GU n. C 231 del 12. 9. 1986, pag. 2.

anche nel campo dell'assicurazione spaziale il « know-how » di cui dispongono le società associate. Inoltre, grazie alla collaborazione comune in seno alla TEKO possono essere trattate condizioni più favorevoli per la riassicurazione.

2. *Congrua partecipazione degli utilizzatori all'utile che deriva dall'accordo*

(28) La razionalizzazione effettuata tramite la collaborazione, e in particolare la competenza dei collaboratori della TEKO giovano anche agli utilizzatori, ossia ai contraenti di assicurazioni, perché garantisce che per i singoli rischi possano trovarsi appropriate soluzioni di tecnica assicurativa e in particolare vengano correttamente effettuate, oltre ai calcoli sui premi e alla valutazione dei rischi, anche valutazioni sulla prevenzione dei danni, che a causa della diversità dei singoli rischi spesso sono molto difficili. La partecipazione dei collaboratori della TEKO alla liquidazione dei danni comporta altresì l'adozione di adeguate misure per la riduzione al minimo dei danni stessi. Inoltre, considerata la vivace concorrenza sui mercati in questione, si può affermare che i vantaggi in materia di costi vengano, almeno in parte, trasmessi al contraente di assicurazioni in forma di premi minori, o restituzione di una parte della provvigione per la riassicurazione, o restituzione di premi in conseguenza del favorevole andamento dei sinistri.

3. *Indispensabilità della limitazione della concorrenza*

(29) L'accordo notificato e la pratica che su di esso si basa non contengono restrizioni che non siano necessarie per il raggiungimento degli obiettivi sopra nominati. Per quanto riguarda l'assicurazione contro i danni dovuti all'interruzione del funzionamento di macchinari occorre osservare che le società partecipanti né sono obbligate a richiedere alla TEKO una valutazione dei rischi ed un calcolo dei premi, né devono apportare alla riassicurazione comune i contratti di prima assicurazione da esse stipulati, bensì hanno facoltà di calcolare in modo indipendente e individuale i premi e le condizioni e/o di riassicurarsi presso società diverse dalla TEKO, come infatti avviene, sia pure in casi eccezionali. La regolamentazione secondo cui la TEKO può negare l'inserimento di una polizza nella riassicurazione comune, allorché i premi e le condizioni stipulati da una società appaiano insufficienti, e in particolare divergono da un'offerta già fatta dalla TEKO, è indispensabile per l'attuazione di una riassicurazione comune (reciproca). Poiché le società partecipanti in certa misura condividono i rischi e i premi, è necessario garantire che i premi stessi e le condizioni siano adeguati e che una società non operi ai danni di un'altra società in perdita.

(30) Da ultimo, considerati la particolarità del mercato di cui trattasi ed il modo di operare della TEKO, il calcolo dei premi lordi è altresì necessario. Mentre, nel rispetto delle raccomandazioni generali sui premi emesse da federazioni o associazioni di imprese, solo i premi netti sono necessari e giustificati, il calcolo effettuato da TEKO in singoli casi, per conto delle compagnie interessate, deve essere valutato in un modo diverso. TEKO non emette raccomandazioni sulle tariffe, ma indica per ogni singolo caso il premio che si deve applicare ad un rischio per una riassicurazione comune. Considerato lo scarso numero di contratti e la diversità dei rischi, manca un materiale statistico sufficiente per calcolare i premi netti e le altre componenti del premio stesso e poiché per tali ragioni il calcolo si basa su precedenti contratti e sui premi (lordi) in essi convenuti, il calcolo dei premi netti non sarebbe pertanto effettuabile. Si deve altresì considerare che, anche nel caso in cui applicano il premio calcolato dalla TEKO, le società partecipanti hanno la facoltà di trasferire parzialmente o integralmente al contraente dell'assicurazione la provvigione di riassicurazione ovvero di restituire allo stesso una parte del premio qualora l'andamento dei sinistri sia favorevole ; in tal modo si arriva ad un risultato che equivale, agli occhi del contraente dell'assicurazione, ad una diminuzione del premio calcolato dalla TEKO.

4. *Impossibilità di eliminare la concorrenza*

(31) Le società partecipanti non hanno alcuna possibilità, data la loro quota di mercato, di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale delle assicurazioni di cui trattasi, perché sussiste una sufficiente concorrenza da parte di imprese terze. La concorrenza, peraltro, è possibile in certa misura tra le società partecipanti stesse segnatamente in quanto esse possono restituire al contraente dell'assicurazione una parte della provvigione di riassicurazione ovvero una parte del premio.

C. Articoli 6 e 8 del regolamento n. 17

(32) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento n. 17 la presente decisione ha effetto dal giorno della notificazione, ossia dall'11 agosto 1987.

Considerate le strutture dei mercati in questione e gli effetti della collaborazione delle società partecipanti nel quadro della TEKO, viene concessa l'esenzione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento n. 17 per la durata di dieci anni.

(33) Affinché durante il periodo di esenzione la Commissione possa verificare se continuano a ricorrere i presupposti dell'esenzione stessa, la TEKO deve essere obbligata a comunicare alla Commissione tutte le variazioni ed integrazioni dell'accordo notificato nonché l'eventuale partecipazione di altre società,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A norma dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE, e per il periodo che decorre dall'11 agosto 1987 e scade il 10 agosto 1997, le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1 vengono dichiarate inapplicabili all'accordo notificato l'11 agosto 1987 e alla pratica concordata riguardanti la collaborazione nel ramo dell'assicurazione contro i danni dovuti all'interruzione del funzionamento di macchinari; le suddette disposizioni vengono dichiarate inapplicabili anche all'accordo aggiuntivo sull'inclusione dell'assicurazione spaziale.

Articolo 2

La Technisches Kontor für die Maschinen-BU-Versicherung ha l'obbligo di comunicare alla Commissione tutte le modifiche e integrazioni dell'accordo notificato, nonché l'eventuale partecipazione di altre società.

Articolo 3

La presente decisione è destinata alle seguenti imprese:

Technisches Kontor für die Maschinen-B-U-Versicherung,
Hüttenstraße 1,
D-4000 Düsseldorf 1;

Agrippina Versicherung Aktiengesellschaft,
Riehler Straße 90,
D-5000 Köln 1;

Albingia Versicherungs-Aktiengesellschaft,
Ballindamm 39, Europahaus,
D-2000 Hamburg 1;

Bayerische Versicherungskammer,
Bayer. Versicherungsverband,
Tattenbachstraße 2,
D-8000 München 22;

Colonia Versicherung Aktiengesellschaft,
Colonia-Allee 10-20,
D-5000 Köln 80;

Erste Allgemeine Versicherungs-AG,
Direktion für Deutschland,
Sonnenstraße 31,
D-8000 München 2;

Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VAG,
Riethorst 2,
D-3000 Hannover 51;

Hessen-Nassauische Versicherungsanstalt,
Bahnhofstraße 69,
D-6200 Wiesbaden;

Iduna Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft,
Neue Rabenstraße 15-19,
D-2000 Hamburg 36;

Mannheimer Versicherung Aktiengesellschaft,
Augusta-Anlage 65,
D-6800 Mannheim 1;

Nordstern Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft,
Gereonstraße 43-65,
D-5000 Köln 1;

The Northern Assurance Company Ltd,
Direktion für Deutschland,
Herrlichkeit 6,
D-2800 Bremen 1;

Nürnberger Allgemeine Versicherungs-AG,
Rathenauplatz 16-18,
D-8500 Nürnberg 21;

Provinzial Feuerversicherungs-Anstalt der Rheinprovinz,
Friedrichstraße 62-80,
D-4000 Düsseldorf 1;

R+V Allgemeine Versicherung AG im Raiffeisen-Volksbankenverband,
Taunusstraße 1,
D-6200 Wiesbaden 1;

Sparkassen-Versicherung Allgemeine Versicherung AG,
Löwentorstraße 65,
D-7000 Stuttgart 50;

Thuringia Versicherungs-Aktiengesellschaft,
Adenauerring 7,
D-8000 München 83;

UAP International Allgemeine Versicherungs-AG,
Neumarkt 15,
D-6600 Saarbrücken 1;

Victoria Feuer-Versicherungs-Aktiengesellschaft,
Victoria Platz 1,
D-4000 Düsseldorf 30;

Westfälische Provinzial-Feuersozietät,
Broederichweg 58,
D-4400 Münster;

Württembergische Gemeinde-Versicherung AG,
Tübinger Straße 43,
D-7000 Stuttgart 1;

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1989.

Per la Commissione
Leon BRITTAN
Vicepresidente